

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -
Dott. SCARANO Luigi - Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. (omissis) /19 proposto da:

-) **RICORRENTE**

- ricorrente -

contro

-) **ASSICURAZIONI SPA**

- controricorrente -

nonché

-) **C.C. e D.D.;**

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 11 marzo 2019 n. xxxx;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2004 **RICORRENTE** convenne dinanzi al Tribunale di Nola **C.C., D.D.** e la **ASSICURAZIONI SPA** (che in seguito muterà ragione sociale in **OMISSIS Spa**, e come tale sarà d'ora innanzi indicata) esponendo che:

-) era proprietario del cavallo da corsa "(omissis)", il quale aveva vinto numerose competizioni internazionali;

-) il (Omissis) **C.C.**, alla guida di un autoveicolo di proprietà di **D.D.**, investì per imprudenza l'animale, ferendolo ed impedendogli la prosecuzione delle corse equestri.

Chiese, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.

2. La **ASSICURAZIONI SPA** si costituì contestando che il sinistro come descritto dall'attore fosse mai davvero accaduto, ed eccependo che l'animale risultava avere partecipato ad una gara due mesi dopo la data indicata dall'attore come quella dell'investimento.

3. **C.C. e D.D.** si costituirono sei anni dopo l'introduzione della lite, ammettendo i fatti dedotti dall'attore.

4. Con sentenza 29 maggio 2012 il Tribunale di Nola rigettò la domanda, ritenendo non provato né il fatto storico descritto nell'atto di citazione, né il nesso di causa tra esso e il danno sofferto dall'animale.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

La sentenza venne appellata dal soccombente.

Questi dedusse, tra l'altro, che l'anomalia eccepita dall'assicuratore del responsabile si spiegava con il fatto che, nell'atto di citazione, la data del sinistro era stata indicata in modo inesatto per mero errore materiale, e precisò che il sinistro era avvenuto non il 22.7.2003, ma il 22.9.2003, sicché non vi era nulla di anomalo nel fatto che l'animale avesse partecipato ad una competizione equestre ad agosto di quell'anno.

5. Con sentenza 11 marzo 2019 n. (omissis) la Corte d'appello di Napoli rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che correttamente il Tribunale aveva escluso che vi fosse la prova dei fatti dedotti dall'attore.

Ritenne la Corte d'appello che:

-) la circostanza che l'attore, in tutta la corrispondenza stragiudiziale intercorsa con la società assicuratrice, e poi anche nell'atto di citazione, avesse indicato quale data del sinistro il (Omissis) non poteva ritenersi un errore materiale, in quanto quella data era stata indicata più volte in più atti, provenienti sia dallo stesso attore, sia dal responsabile **C.C.**; e ad avviso della Corte d'appello era inverosimile che più soggetti, riferendo lo stesso fatto, potessero incorrere nello stesso errore, per di più reiterandolo;
-) gli argomenti con i quali l'appellante aveva cercato di sostenere la tesi dell'errore materiale non erano convincenti;
-) la confessione degli assicurati (oltre che sospetta in quanto tardiva e compiuta solo dopo che l'assicuratore, costituendosi in giudizio, aveva contestato la storicità del fatto) non era opponibile all'assicuratore;
-) le prove testimoniali raccolte in primo grado non erano risolutive in quanto generiche o inattendibili;
-) la lacunosità del quadro probatorio era resa ancora più sospetta dalla mancanza di documentazione veterinaria, carenza inspiegabile avuto riguardo al dichiarato valore dell'animale ed alle sue performance equestri.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da **RICORRENTE** con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso illustrato da memoria la sola **OMISSIS spa**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col **PRIMO MOTIVO** il ricorrente prospetta sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d'un fatto decisivo.

Il motivo investe la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'attore, allorché nell'atto di citazione e nella corrispondenza stragiudiziale indicò quale data del sinistro quella del (Omissis), non incorse affatto in un errore materiale; e che di conseguenza mancava la prova del fatto costitutivo della domanda, dal momento che il 31 agosto 2003 l'animale che si assumeva essere stato ferito dal sinistro risultava avere disputato una corsa equestre. Deduce in contrario il ricorrente che "l'allocazione temporale del sinistro, se pure indicata in maniera errata negli atti prodromici al giudizio, è emersa ugualmente in maniera inconfutabile nel corso dell'istruttoria".

Segue una puntigliosa elencazione (fogli 22-23 del ricorso; le pagine del ricorso non sono numerate) delle circostanze di fatto che, ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto indurre la Corte d'appello a ritenere frutto di un puro errore materiale l'indicazione, nell'atto di citazione, del 22 luglio quale data del sinistro.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura un tipico apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se un fatto sia o non sia avvenuto; se una dichiarazione sia o non sia frutto di errore materiale; se una prova sia o non sia sufficiente ed attendibile.

2. Il **SECONDO MOTIVO** è pedissequo al primo: con esso il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver "valutato ulteriori elementi probatori attinenti a fatti non contestati".

Deduce a tal riguardo che:

-) proprio la circostanza che l'animale avesse partecipato ad una gara internazionale il 31 agosto 2003, doveva indurre il giudice a ritenere che il sinistro non poteva essere avvenuto il 22 luglio, ma necessariamente il 22 settembre;

-) il giudice aveva adottato una motivazione puramente apparente per avere "amplificato i sospetti (del Tribunale) e ritenuto inidonee le risultanze documentali, pur avendo le stesse carattere e contenuto tecnico";

-) l'attore, precisando in corso di causa quale fosse l'esatta data del sinistro, aveva semplicemente precisato la propria domanda, e non l'aveva mutata.

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per le medesime ragioni per le quali è inammissibile il primo motivo di ricorso.

Resta solo da aggiungere che non pertinente è il richiamo ai principi in tema di mutatio libelli, dal momento che la Corte d'appello ha rigettato la domanda perché sfornita di prova, e non perché inammissibilmente modificata.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4. Reputa il Collegio che il presente ricorso sia stato proposto quanto meno con colpa grave, e che pertanto il ricorrente vada condannato d'ufficio, ex art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento d'una somma equitativamente determinata in favore della società resistente.

4.1. Il ricorrente, infatti, ha proposto un ricorso fondato su questioni apertamente, manifestamente e indiscutibilmente di puro fatto. Ha censurato in sede di legittimità il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove, il modo in cui ha giudicato l'attendibilità dei testimoni, il modo in cui ha tenuto conto della condotta delle parti.

Dinanzi ad un ricorso di questo tipo, non possono darsi che due eventualità: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti delle controparti processuali, ex art. 2049 c.c. - ben conosceva l'inammissibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di proporre un ricorso votato all'insuccesso (condotta che, ovviamente, l'ordinamento non può consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la diligenza esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall'art. 1176 c.c., comma 2) da chi è chiamato ad adempiere la qualificata prestazione professionale di avvocato cassazionista.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Deve dunque concludersi che il ricorso oggetto del presente giudizio è stato proposto quanto meno con colpa grave, con la conseguenza che il ricorrente deve essere condannato d'ufficio, ex art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia. Tale somma va determinata, secondo il costante orientamento di questa Corte, in misura pari all'importo delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

- (-) dichiara inammissibile il ricorso;
- (-) condanna **RICORRENTE** alla rifusione in favore di **ASSICURAZIONI SPA**, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
- (-) condanna **RICORRENTE** alla rifusione in favore di **ASSICURAZIONI SPA** somma di Euro 5.600, ex art. 96 c.p.c., comma 3;
- (-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 22 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2022

EX PARTE